



*Comune
di Signa
Provincia di Firenze*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014



INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili e definizione dei servizi indivisibili	pag. 3

Titolo II Ambito di applicazione del tributo

Art. 3 Soggetto attivo	pag. 4
Art. 4 Presupposto impositivo	pag. 4
Art. 5 Soggetti passivi	pag. 4
Art. 6 Decorrenza del tributo	pag. 5
Art. 7 Base imponibile	pag. 6
Art. 8 Aliquote e detrazioni	pag. 6
Art. 9 Esenzioni e riduzioni	pag. 7

Titolo III Adempimenti, versamenti, rimborsi

Art. 10 Dichiarazione	pag. 8
-----------------------	--------



Art. 11 Versamenti	pag. 9
Art. 12 Rimborsi e compensazioni	pag. 10

Titolo IV

Riscossioni, accertamenti, sanzioni

Art. 13 Il Funzionario responsabile	pag. 10
Art. 14 Attività di accertamento, controllo e recupero	pag. 10
Art. 15 Sanzioni	pag. 12
Art. 16 Dilazione del pagamento del tributo accertato	pag. 13
Art. 17 Riscossione coattiva	pag. 13

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 18 Entrata in vigore	pag. 13
---------------------------	---------



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e da ogni altra disposizione normativa in materia, disciplina l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel Comune di Signa, limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sulla applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Art. 2

Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili e definizione dei servizi indivisibili

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, cioè servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l'utilità per il singolo individuo, tra questi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - pubblica sicurezza e vigilanza;
 - tutela del patrimonio artistico e culturale;
 - servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico;
 - illuminazione pubblica;
 - servizi socio-assistenziali;
 - servizio di protezione civile;
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;



- etc.

2. Il Consiglio Comunale con la delibera di cui all'art. 8 provvede anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 3 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, l'intera superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 4.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti ad effettuare in solido



l'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori". Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore dovrà effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore ai sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante dovrà versare la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote di cui all'art. 8. La restante parte è dovuta dal possessore.

Art. 6

Decorrenza del tributo

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione degli immobili, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni.
3. In caso di detenzione si presume che l'obbligazione decorra dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo; nel caso di



detenzione ad uso non abitativo la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 7 **Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto disposto dall'articolo 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.).
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia integralmente a quanto disposto dall'articolo 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.).
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs.42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento . La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 8 **Aliquote e detrazioni**

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite, con apposita deliberazione, dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.
2. Le aliquote e le detrazioni devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, avendo riguardo ai criteri di equità fiscale e alle necessità di bilancio, in conformità con i



servizi e i costi individuati ai sensi del precedente art. 2 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. Con la medesima delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita della fattispecie imponibile, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
4. Nel caso in cui il Consiglio Comunale riconosca, per l'abitazione principale, la detrazione di cui al comma 3 e la stessa sia superiore al tributo dovuto per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dal tributo dovuto per le relative pertinenze.

Art. 9 **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
2. Sono esenti anche gli immobili di proprietà del Comune di Signa ubicati nel proprio territorio non destinati a fini istituzionali, per la sola quota comunale, non anche per quella a carico del detentore e/o occupante che dovrà essere calcolata con l'aliquota prevista per la propria destinazione d'uso.
3. Il comune può, inoltre, prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;



- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
4. L'Amministrazione Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, può determinare forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

TITOLO III

ADEMPIMENTI, VERSAMENTI, RIMBORSI

Art. 10 **Dichiarazione**

1. I soggetti tenuti al versamento del tributo, individuati nell'articolo 5 del presente regolamento, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme di legge inderogabili, il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione in presenza di riduzioni del tributo, oltre ai casi previsti dalla normativa, nonché nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini del tributo dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
3. In ogni altro caso, è fatta salva la facoltà dei contribuenti di presentare la dichiarazione di cui al comma precedente o altro tipo di comunicazione al fine di fornire all'ufficio Tributi dati e notizie che permettano di aggiornare la banca dati TASI in modo più preciso e tempestivo.



Art. 11 **Versamenti**

1. Il tributo comunale sui servizi indivisibili è versato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta entro il termine di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate ai sensi dell'art. 8. Nel caso in cui non siano state deliberate, la rata di acconto può essere calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il pagamento del tributo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per il versamento per situazioni particolari.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, il versamento non deve essere eseguito dal soggetto passivo se l'importo dovuto risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00), fatta eccezione per la quota del detentore il cui importo minimo è pari ad Euro 5,00 (cinque/00). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'intera annualità e non per le singole rate.



Art. 12

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.
2. Non si dà luogo a rimborso del tributo quando l'importo complessivo risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00), fatta eccezione per la quota del detentore il cui importo minimo è pari ad Euro 5,00 (cinque/00).
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente medesimo al Comune, a titolo di TASI, per gli anni successivi. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

TITOLO IV

RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Art 13

Il Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art 14

Attività di accertamento, controllo e recupero

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 nonché nella legge n. 296/2006 e



ss.mm.ii.

2. A tal fine, il funzionario responsabile, può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, degli interessi, così come disciplinati dal vigente Regolamento sulle Entrate Comunali, e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che tramite i messi comunali o gli ufficiali giudiziari.
6. Sono ripetibili nei confronti dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, nonché i benefici previsti dai decreti legislativi n. 472 e 473 del 18/12/1997 e dall'eventuale regolamento comunale che disciplina la materia.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Il servizio di accertamento e riscossione del tributo sui servizi indivisibili potrà essere



gestito:

- a) direttamente dall'Amministrazione comunale;
- b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

10. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni

Art 15 **Sanzioni**

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1, commi da 693 a 701, della Legge n. 147 del 27/12/2013, dai decreti legislativi n. 471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione o dall'attività di controllo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, originaria o di variazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione del cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene



acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Art 16

Dilazione del pagamento del tributo accertato

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. Le modalità, i criteri e i termini di richiesta e di concessione della rateazione suddetta sono disposte con apposita determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile del tributo.
2. A seguito della concessione di cui al comma 1, il pagamento del tributo accertato sarà ripartito in rate di cadenza mensile, comprensive degli interessi, calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale vigente.

Art. 17

Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 14, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'ufficio competente procederà con la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.